

N. 01464/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01106/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria  
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2011, proposto da:  
[omissis], rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Policaro, Antonio Pagliaro, con domicilio  
eletto presso Salvatore Staiano in Catanzaro, via A. Turco,12;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura,  
domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, N. 34; Ufficio Scolastico Regionale per la  
Calabria;

per l'annullamento

a) del Provvedimento della Direzione Generale Personale Scuola, comunicato in data 14.09.2011  
alle ore 1:23 pm a mezzo e-mail all'indirizzo [omissis], di esclusione della ricorrente dal concorso  
per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di  
primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

b) del Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. n. 17933 del 27.09.2011,  
comunicato in pari data a mezzo e-mail all'indirizzo [omissis], di esclusione della ricorrente dalla  
procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria  
di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e comunque connesso e/o richiamato ob relationem  
ove lesivi degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Antonio Andolfi e uditi per  
le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è palesemente fondato e può essere deciso con sentenza redatta in forma semplificata, ai

sensi dell'art. 74 c.p.a., rilevato e ritenuto che:

la nota del MIUR 6636 del 10/8/2011, con il rinvio ad altra nota (n. 6623 del 9 agosto 2011), di cui non si riportano i destinatari, nel prorogare al 19 agosto la data per la presentazione delle istanze, non è chiara;

l'utilizzo di un linguaggio eccessivamente tecnico, laddove fa riferimento ai casi corrispondenti ad "aspiranti con le basi informative non correttamente allineate", si presta a fraintendimenti;

a dar luogo ad una non corretta interpretazione di quanto disposto nella richiamata nota ha contribuito l'Ufficio Scolastico interpellato dalla ricorrente;

inoltre, la ricorrente è incorsa negli stessi problemi per i quali ad altri candidati è stata concessa una proroga ovvero le difficoltà di inoltrare le domande per via telematica;

la trasmissione per via telematica della domanda era l'unica possibilità concessa dal bando;

i principi di imparzialità, di ragionevolezza e del favor participationis impongono l'estensione della proroga a tutti i partecipanti che si siano trovati nelle stesse condizioni di fatto, nonché la rimessione in termini ove il ritardo sia imputabile alla stessa amministrazione, come avvenuto nel caso di specie;

la compatibilità della proroga con la data della prova rende priva di alcuna ratio giustificativa la limitazione di questa solo agli aspiranti non presenti nel SIDI in quanto docenti presso istituzioni scolastiche non gestite dal Ministero dell'Istruzione;

ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti di esclusione dal concorso della ricorrente che, pertanto, in accoglimento del ricorso, devono essere annullati;

le spese di giudizio sono poste a carico della Amministrazione soccombente e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di rimborso delle spese di giudizio e degli oneri di difesa, oltre rimborso del contributo unificato ed accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere

Antonio Andolfi, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)